



Regione Lombardia

DECRETO N. 13503

Del 31/10/2017

Identificativo Atto n. 9596

PRESIDENZA

Oggetto

CHIUSURA TEMPORANEA DEL PRELIEVO VENATORIO NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE (INCENDIO) DAL 1.11.2017 AL 16.11.2017: LR 157/92.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE INSUBRIA – VARESE

Vista la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Visti:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art.19 che prevede la possibilità da parte delle Regioni, di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità'.
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26 e s.m.i. in materia di tutela della fauna selvatica e gestione dell'attività venatoria che al proprio art 43 punto m) vieta la caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni"
- il Piano Faunistico Provinciale nel testo attualmente in vigore e approvato dal Consiglio Provinciale di Varese con Deliberazione n. 62 del 18/12/2012, che rimane



Regione Lombardia

efficacie ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 25 marzo 2016 n. 7, fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico venatori territoriali di cui all'art. 14 della L.R. 26/93;

- la DGR X/7040 del 3.08.2017 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2017/2018 .

Vista la situazione attuale di parte del territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori, interessata da alcuni giorni da un vasto incendio, che rende indispensabile procedere con la chiusura della attività venatoria nei territori limitrofi all'evento. Tale provvedimento è reso indispensabile al fine di consentire la ripresa della fauna presente, creando una sorta di area cuscinetto temporanea tra l'incendio e il resto del territorio cacciabile;

Considerato:

che le aree nelle quali chiudere temporaneamente l'attività venatoria, al cui interno si sviluppa l'incendio, sono le seguenti:

- Comune di Comerio: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Gavirate e ad est con il Comune di Barasso, e dal confine sud, costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
- Comune di Barasso: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Comerio ed a est con il Comune di Luvinata, e dal confine sud costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
- Comune di Luvinata: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Barasso ed a est con il Comune di Casciago e dal confine sud costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
- Comune di Casciago: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Luvinata ed a est con il Comune di Varese, e dal confine sud costituito da una retta originatasi dalla partenza del Sentiero n 10 che si estende sino al confine con Casciago, sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
- Comune di Varese: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Casciago percorrendo la via Carbonin, poi la via Adige sino alla provinciale n° 62, per raggiungere il confine con il Comune di Brinzio. In altitudine l'area si estende dal limite meridionale che coincide con il percorso descritto, sino al limite del Parco naturale in quota.



Regione Lombardia

- Comune di Brinzio: dal confine con il Comune di Varese sino alla valle del Torrente Intrino e da qui sino a giungere di nuovo sulla Provinciale n° 62 nell'abitato di Brinzio, mantenendosi a ovest lungo il confine della Riserva del lago di Brinzio. Il confine a monte è sempre rappresentato dal limite inferiore del Parco Naturale.
- che quanto esposto soddisfa i requisiti di cui alla normativa vigente e ai regolamenti in materia,

Tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria in atti condotta da personale tecnico di questa UTR;

Ritenuto

che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 "Il Provvedimento organizzativo 2016", con la quale è stato affidato a Chiara BOSSI l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria;

DECRETA

1. di sospendere la attività venatoria nel periodo compreso tra il 1.11.2017 ed il 16.11.2017 nel comprensorio qui di seguito individuato, a causa dell'incendio in atto nel Parco Regionale Campo dei Fiori:
- Comune di Comerio: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Gavirate e ed a est con il Comune di Barasso, e dal confine sud, costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
 - Comune di Barasso: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Comerio ed a est con il Comune di Luvinata, e dal confine sud costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
 - Comune di Luvinata: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Barasso ed a est con il Comune di Casciago e dal confine sud costituito dal Sentiero n 10 del Parco (incluso) sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;
 - Comune di Casciago: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Luvinata e ed est con il Comune di Varese, e dal confine sud



Regione Lombardia

costituito da una retta originatasi dalla partenza del Sentiero n 10 che si estende sino al confine con Casciago, sino a raggiungere a monte il confine del Parco Naturale;

- Comune di Varese: tutto il territorio comunale compreso tra il confine a ovest con il Comune di Casciago percorrendo la via Carbonin, poi la via Adige sino alla provinciale n° 62, per raggiungere il confine con il Comune di Brinzio. In altitudine l'area si estende dal limite meridionale che coincide con il percorso descritto, sino al limite del Parco naturale in quota.
 - Comune di Brinzio: dal confine con il Comune di Varese sino alla valle del Torrente Intrino e da qui sino a giungere di nuovo sulla Provinciale n° 62 nell'abitato di Brinzio, mantenendosi a ovest lungo il confine della Riserva del lago di Brinzio. Il confine a monte è sempre rappresentato dal limite inferiore del Parco Naturale.
2. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni citati, al Consorzio del Parco Campo dei Fiori e alla Provincia di Varese – Polizia Faunistica Provinciale.

IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge